



COMUNE DI GIAVE

POLITICA - ORGANI DI GOVERNO

SINDACO

Ordinanza N. 17 del 01/04/2020

Oggetto: Ordinanza sindacale contingibile e urgente - misure atte a prevenire la diffusione del COVID-19

IL SINDACO

VISTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTO il D.L. n. 19 del 25.03.2020 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nn. 1/13 emanate in materia di contrasto al diffondersi dell'epidemia da Covid-19 ;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del d.lgs n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale Rappresentante della Comunità Locale nell'ambito del territorio comunale;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

RITENUTO di disporre in merito all'utilizzazione di sistemi di protezione individuale nell'accedere negli esercizi commerciali, ufficio postale, banca, uffici comunali;

DATO ATTO che il Comune ha distribuito tramite la Compagnia barracellare a tutti i residenti uno stock di mascherine;

PRESO ATTO che l'uso della mascherina e dei guanti aiuta a limitare la diffusione del virus, in aggiunta alla misura di igiene delle mani;

VISTA la competenza in merito;

VISTI lo Statuto Comunale e il d.lgs n. 267/2000;

VISTA la Legge n. 689/1981;

VISTO il D.L.gs. 285/1992;

Per le motivazioni sopra esposte;

ORDINA

1. Si può uscire per fare la spesa soltanto dentro il paese e ci si può spostare nel centro più vicini al paese per motivi sanitari o per motivi di necessità dettagliatamente dimostrabili;
2. E' ammesso uscire per portare fuori il cane in uno spazio contenuto nei pressi della propria abitazione;
3. Si precisa che è possibile uscire con i figli minori, un solo genitore per volta, purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione di spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute.
4. Non è consentito svolgere attività ludiche e ricreative all'aperto e che continua ad essere vietato l'accesso ai parchi, aree gioco e ai giardini pubblici, nonché fare passeggiate lungo le vie.
5. Un solo componente della famiglia per una sola volta al giorno può recarsi in territorio comunale a curare la vigna, il frutteto, l'orto, soltanto per operazioni importanti di potatura, di cure al fine di ottenere il raccolto destinato al fabbisogno familiare;
6. Gli imprenditori agricoli possono recarsi nella propria azienda per la cura e il sostentamento degli animali, nonché per la cura di seminativi e pascoli finalizzati al sostentamento degli animali.

Gli stessi imprenditori possono spostarsi nel centro più vicino al paese qualora debbano acquistare granaglie o mangimi per i propri animali, se il rivenditore è lo stesso che si aveva prima dell'emergenza Covid-19, o se si è in presenza di certificazione sanitaria;

7. Tali prescrizioni si applicano fino a 03 aprile 2020, fatte salve ulteriori e nuove disposizioni.

In via precauzionale, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19, è consigliabile all'interno degli esercizi commerciali, ufficio postale, banca, uffici comunali, e per tutta la durata della permanenza negli stessi, come consigliato dagli organi di Governo, l'uso di guanti mono uso e mascherine, specificando che tali precauzioni incombono sia sugli avventori che sugli esercenti. Questi ultimi devono fare rispettare il divieto di assembramento, ossia distanza di almeno 1 metro l'uno dall'altro.

INVITA

Tutta la cittadinanza ad osservare le predette prescrizioni.

AVVERTE

La presente ordinanza è comunicata al Prefetto di Sassari, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito internet comunale ed è immediatamente eseguibile.

Che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti mediante applicazione della sanzione amministrativa del pagamento della somma da € 400,00 ad € 3.000,00 in base all'art. 3 del D.L. n. 19 del 25.03.2020

Le violazioni amministrative alla presente ordinanza sono accertate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e le sanzioni sono irrogate dal Prefetto.

In materia di pagamento in misure ridotta si applicano 1, 2, 2.1 dell'art. 202 del D.lgs 30 aprile 1992, n. 285.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero ;
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero ;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza :

- al Prefetto di Sassari ;
- all'Agente di Polizia municipale ;
- al Comando Stazione Carabinieri di Giave ;
- al Comando Forestale e V.A. di Bonorva ,
- alla Compagnia Barracellare di Giave ;
- agli esercizi commerciali.

Il Sindaco

Giave, 01/04/2020

Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate